

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"IN VIAGGIO CON CILEA A.P.S."

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale "In viaggio con Cilea A.P.S.", con rispetto delle norme dettate dal Codice Civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede legale nel Comune di Varazze (SV). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2) L'associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori della musica; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

[Handwritten signatures and initials on the right margin: K, H, LC, Cur, K, RB, AB]



a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, c. 1, art. 5 C.T.S.);

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni (lettera f);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k)

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di occuparsi dell'organizzazione di:

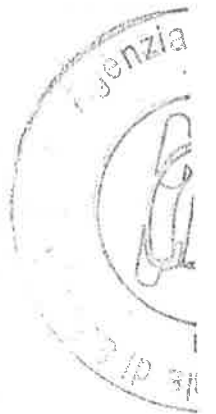
1. attività culturali,
2. attività ricreative,
3. attività artistiche,
4. e di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, come previsto dall'art. 7 del medesimo decreto, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Handwritten signatures and initials on the right margin:
1. A stylized signature starting with 'R'.
2. The initials 'Mi'.
3. The initials 'LL'.
4. A signature starting with 'S'.
5. The initials 'AG'.
6. A signature starting with 'D'.
7. The initials 'R/B'.

[A large, faint, handwritten diagonal line or signature spans the width of the page.]



L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio del Comune di Varazze.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3) L'associazione non ha scopi di lucro ed è apartitica e si impegna:

Promuovere e svolgere attività in ambito musicale, con particolare riferimento ad uno standard concertistico di livello qualitativo elevato. Oltre che alla divulgazione e diffusione della musica e dell'immagine del Maestro Francesco Cilea, l'Associazione potrà promuovere manifestazioni culturali, teatrali e ricreative, sia sul territorio nazionale sia all'estero. L'Associazione si prefigge di individuare, suggerire, promuovere e praticare i più efficaci ed idonei interventi al fine di favorire e raggiungere quanto individuato come oggetto sociale della stessa. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

In particolare, l'Associazione ha per oggetto e cura:

- a - La promozione di attività didattiche (stages, seminari, lezioni pubbliche);
- b - L'organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze, concorsi, premi, ecc., nonché la promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale.

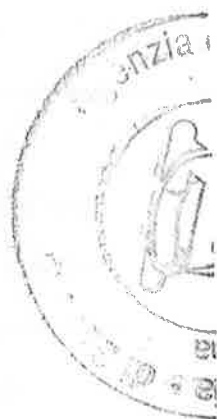
Inoltre l'Associazione può:

Istituire centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero.

Diffondere e rafforzare i principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci, nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto, assumendo o aderendo a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno idonee, a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Attuare e gestire programmi di itinerari, visite guidate, elaborazioni di materiale didattico, illustrativo, editoriale e audiovisivo, al fine di promuovere il territorio Varazzese.

AP
AL
Y
LL
Am
De
RB



L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale come previsto dall'art. 85 comma 4 del C.T.S.

Operare in attività connesse, nei limiti delle leggi vigenti, finalizzate allo scopo di poter finanziare le attività sociali, in particolare sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici simili a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- avanzare proposte agli enti pubblici e privati, alle circoscrizioni, agli organi di gestione democratica della scuola, ai circoli aziendali, per un'adeguata programmazione culturale, per la gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive dilettantistiche, curative e ricreative, poste in essere dagli enti pubblici e privati;
- aderire e partecipare a consultazioni, consorzi, cooperative ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;
- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale. I limiti, le norme ed i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea.

L'associazione può aderire e partecipare anche finanziariamente a organismi che svolgono attività assistenziali, ricreative, culturali, o che si propongono comunque, scopi ed attività affini a quelli esercitati dall'Associazione di Promozione Sociale stessa.

L'associazione può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'assemblea, l'esplicazione di determinati servizi.

Operare mediante l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:



AG

R

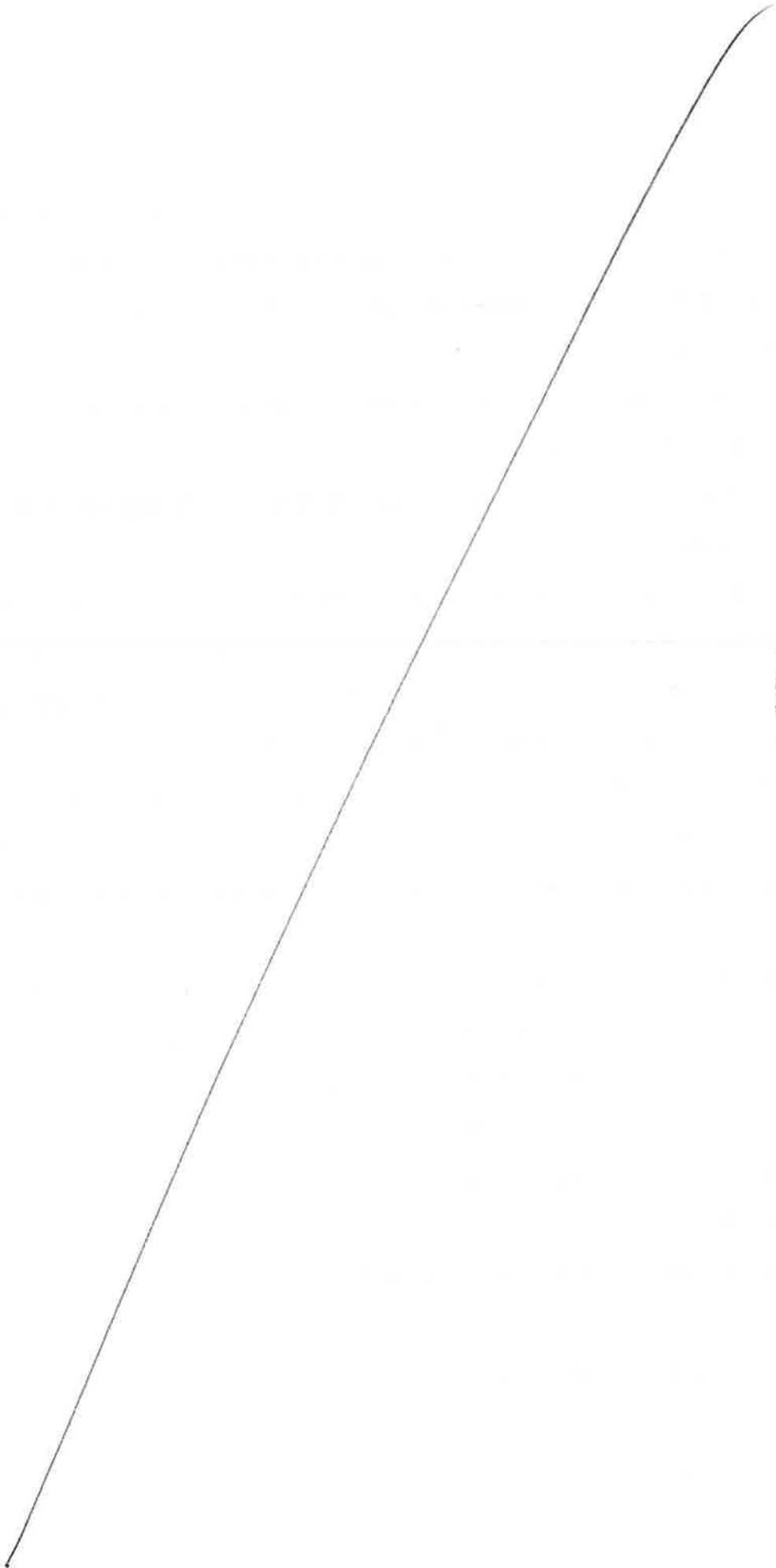
Y

Le

Am

Re

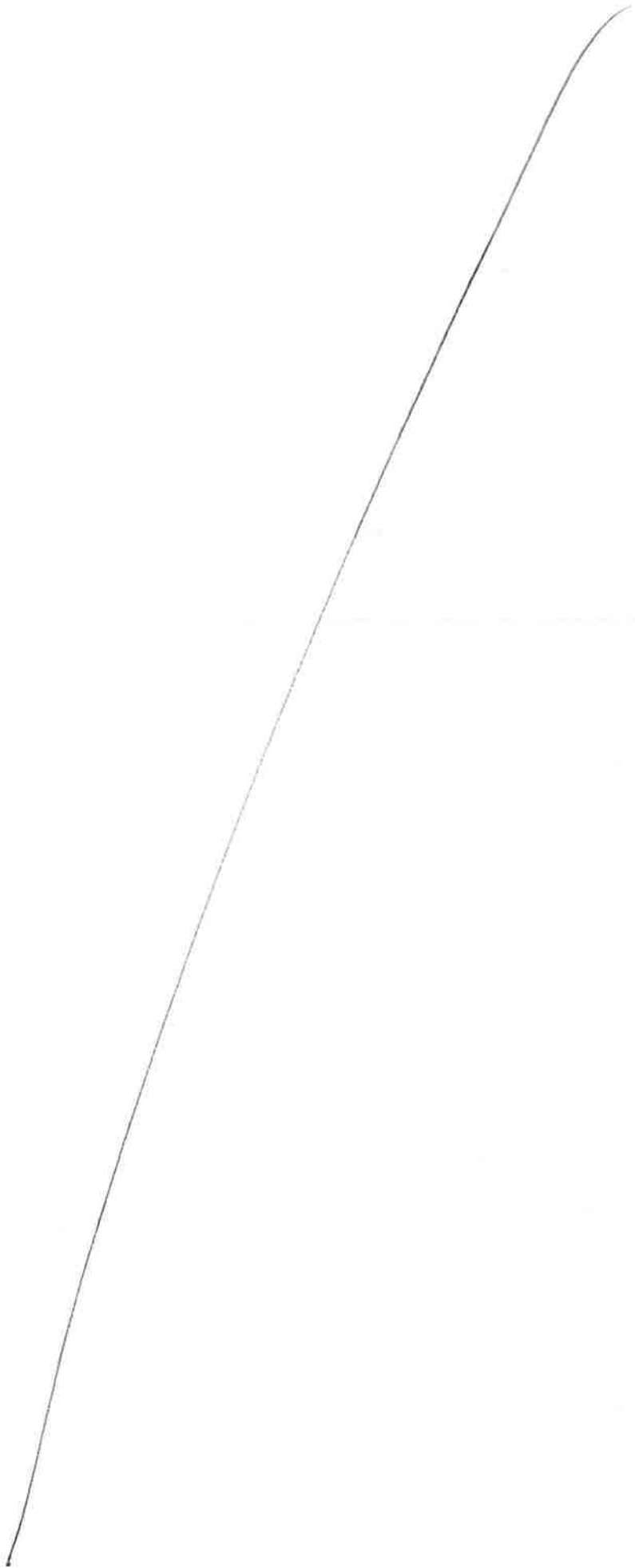
AB



- a. organizzazione di mostre temporanee, seminari e convegni, concerti, performance e spettacoli;
- b. organizzazione di eventi e manifestazioni connessi alla cultura della musica;
- c. organizzazione di iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramenti nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero:
 - gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
 - porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.
- d. L'associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- e. Affiancamento ad Enti, Istituzioni ed Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- f. Le attività istituzionali dell'associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.
- g. scambi internazionali;
- h. Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci:
- i. L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:



AB
B
L
Lc
Lm
R



- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

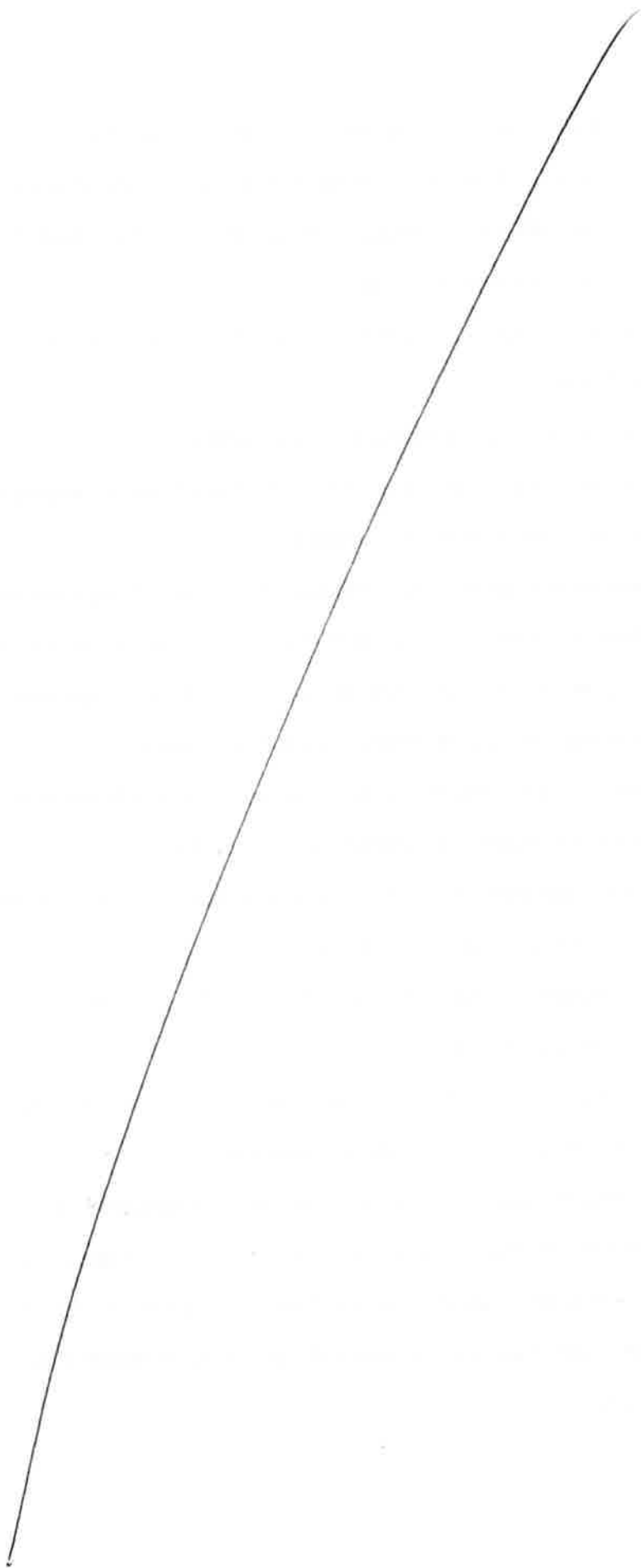
l. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società od enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

- m. L'associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.
- n. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
- o. Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
- p. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili delle persone.

Articolo 4) All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.



AG
 R
 M
 LL
 Lau
 R
 RB



Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Secondo quanto previsto dall'Art. 35 D.Lgs. 117/2017, il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. E' prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplica l'impegno ad attenersi al

AC

R

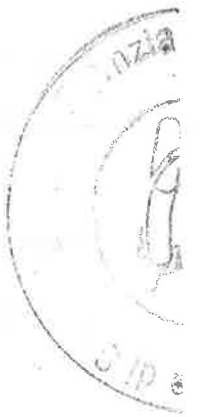
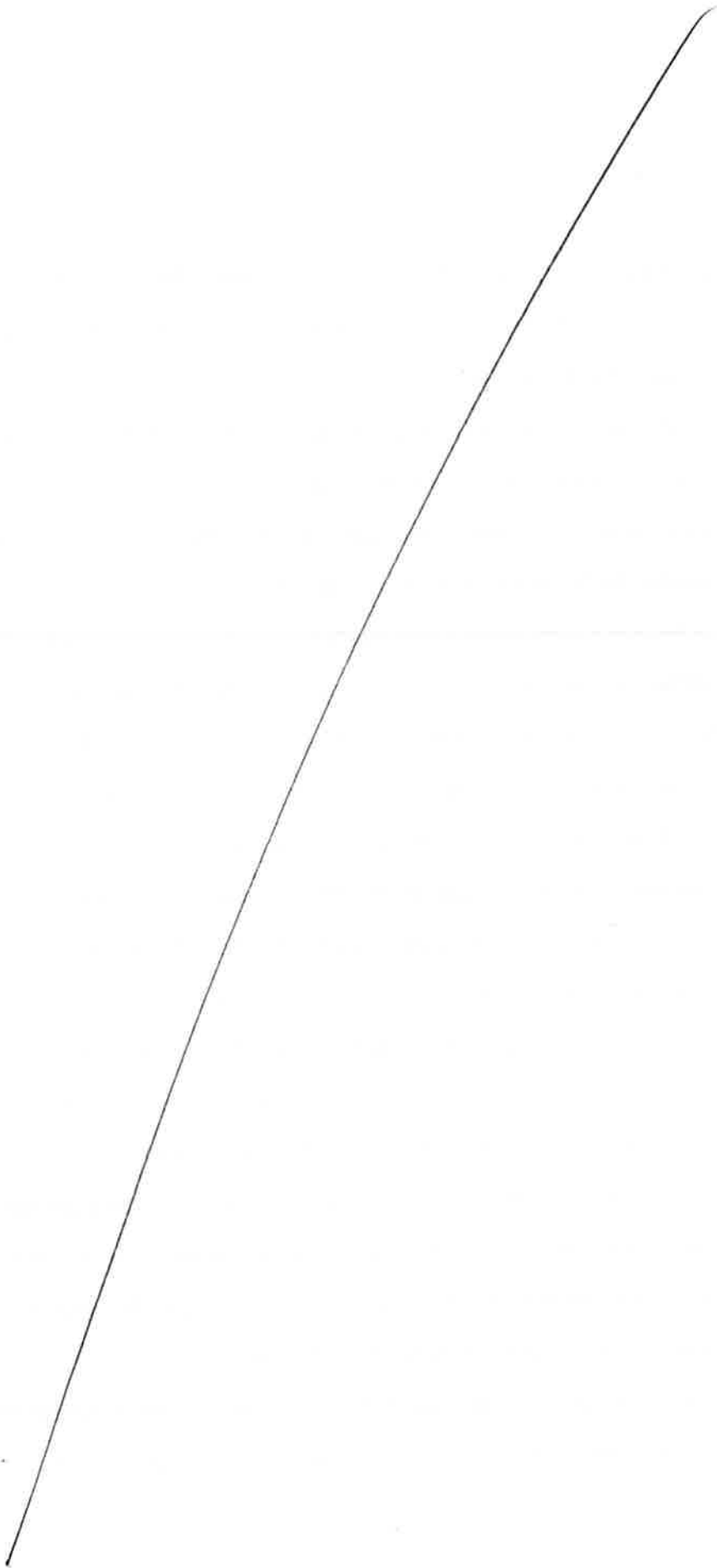
W

LC

San

DL

BB



presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

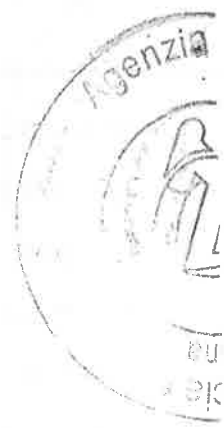
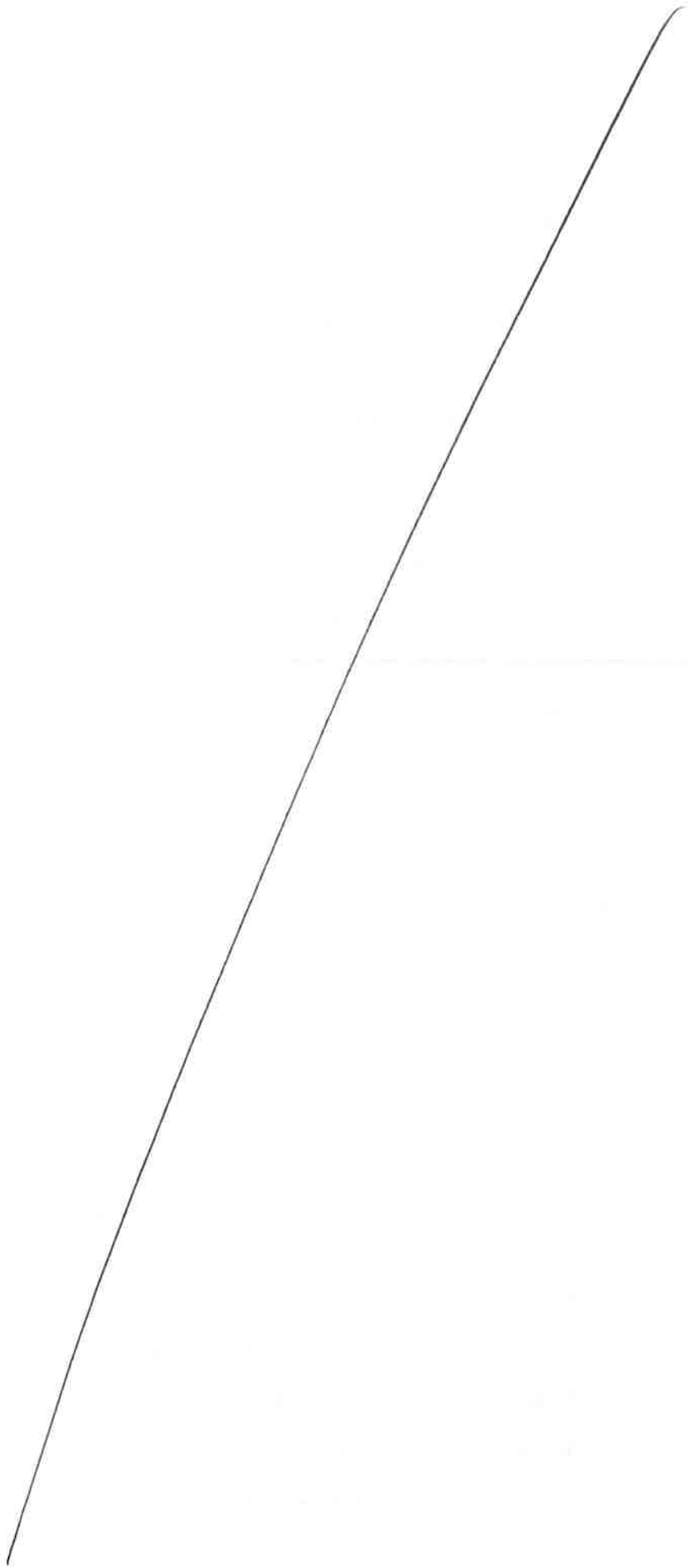
La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;
- per esclusione a causa di:
 - 1-comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
 - 2-persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione, per meglio dire espulsione del socio, è ammesso appello all'assemblea dei soci. Nel caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

At
El
hy
LC
Caur

RB



Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f-art. 148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. ordinari
- c. volontari
- d. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci Ordinari sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del C.D. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle APS.

Articolo 6) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

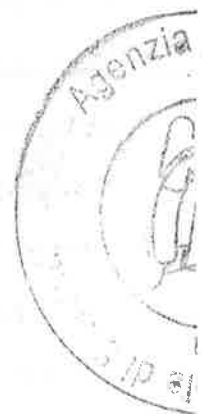
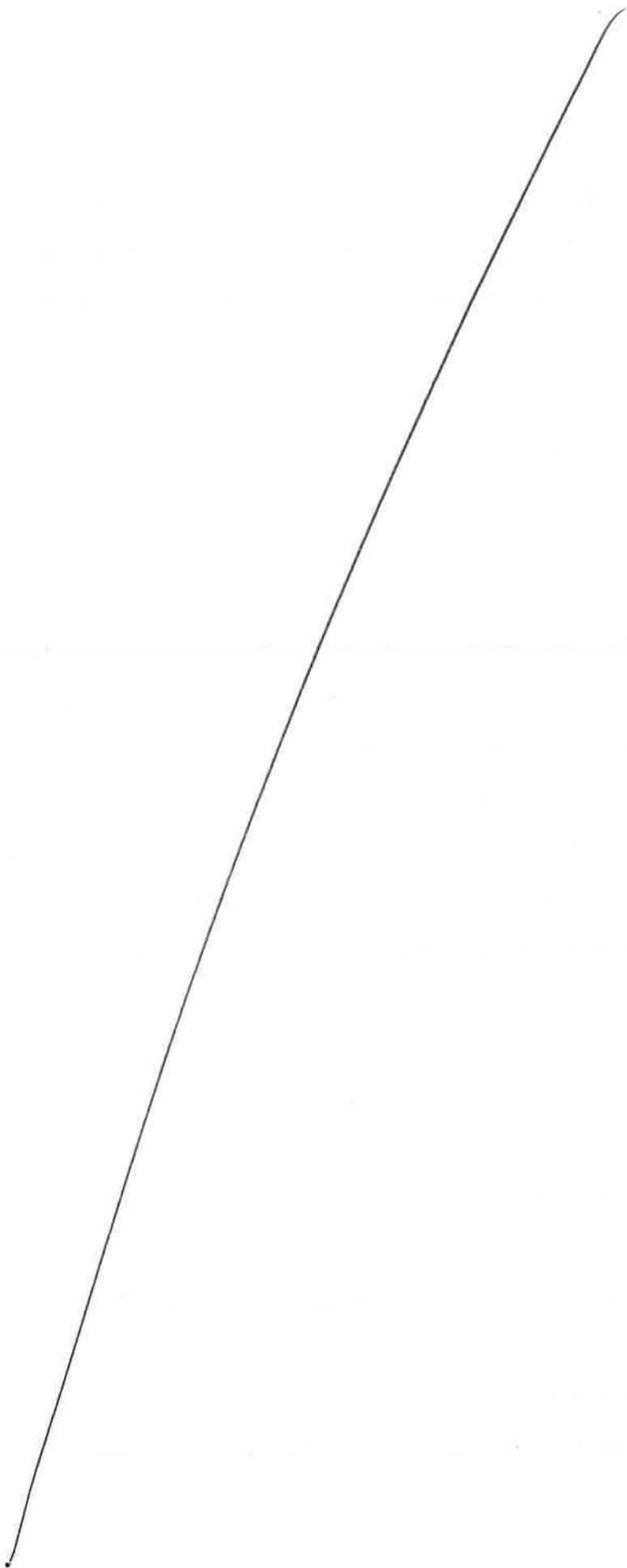
AG
R

M.
Le

San

R

AB



L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 7) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto, al socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili

Articolo 8) I soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi

AG

Al

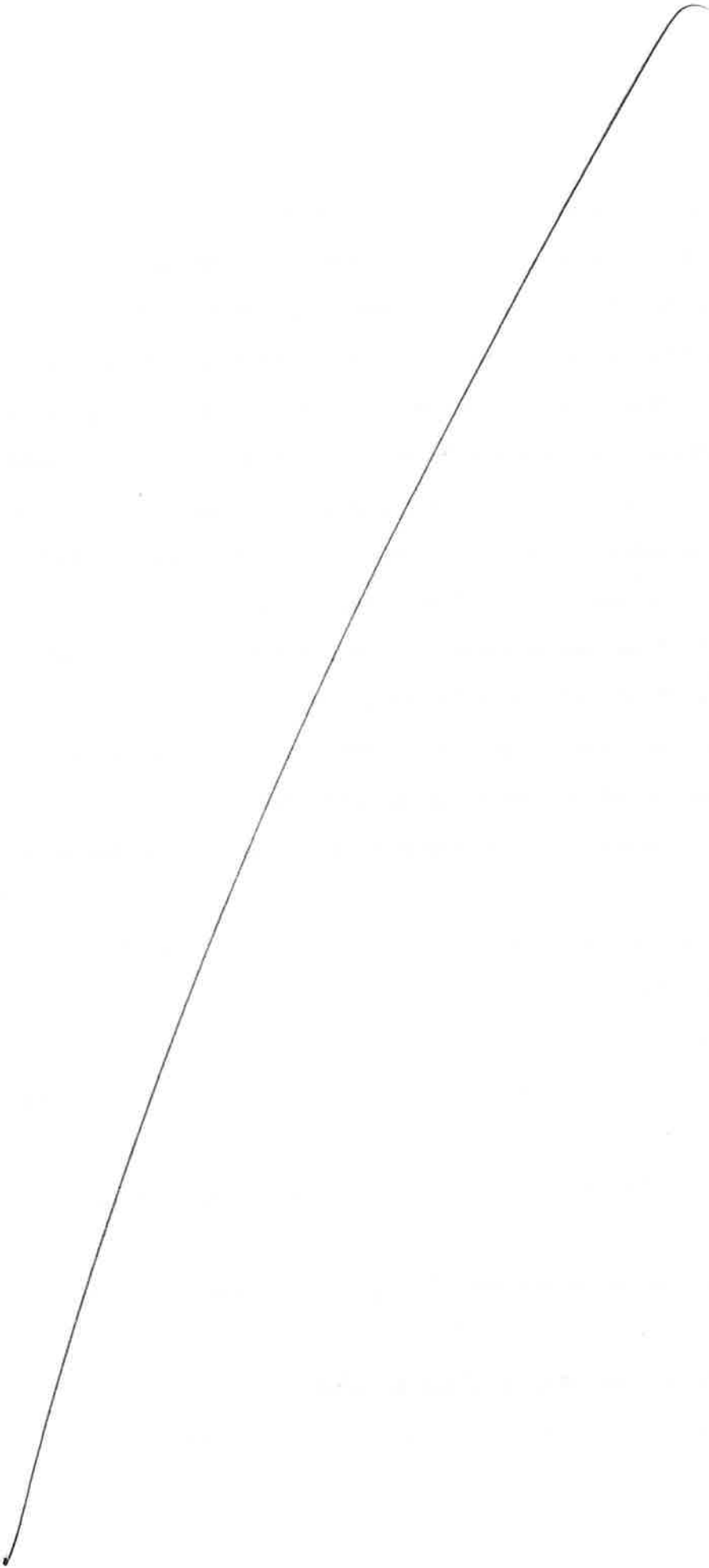
M.

bc

Car

RB

Al



Articolo 9) I soci che cessano di appartenere all'associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interno o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa; quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

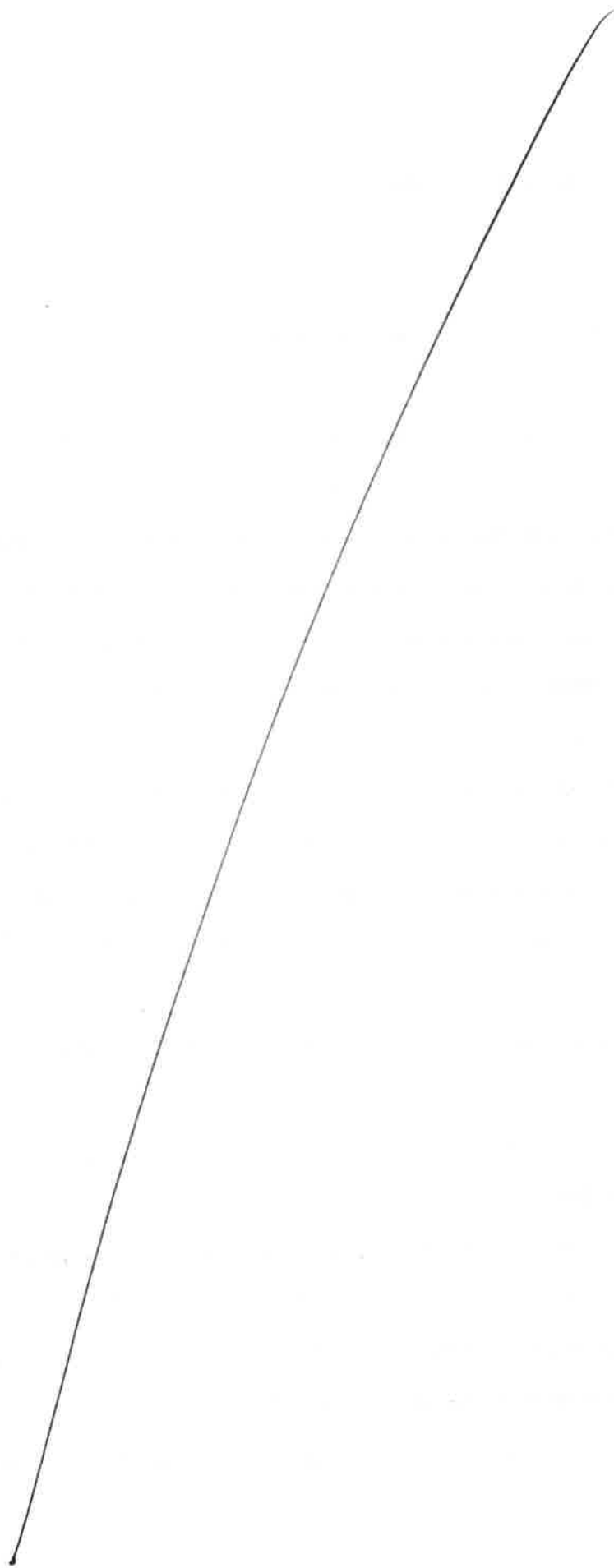
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'assemblea ordinaria. L'associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima assemblea soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

AG
B
M
LC
Laur
RB
R



6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali:

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D. Lgs. 117/2017.

AG
B

V.

Le

Am

RB DE



Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti, diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a art. 148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

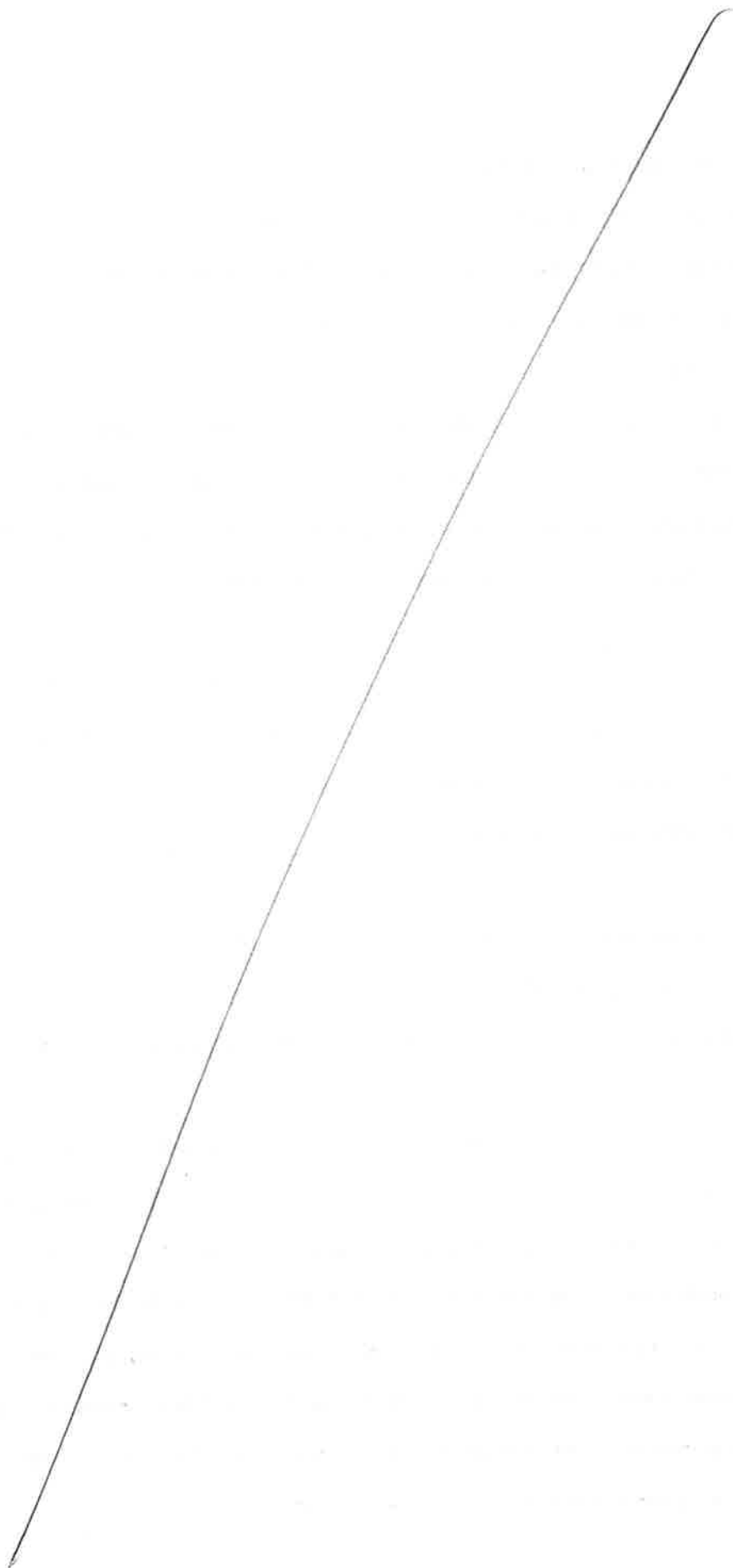
BILANCIO

Articolo 11) Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 12) L'associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

RB



denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Comitato Artistico;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

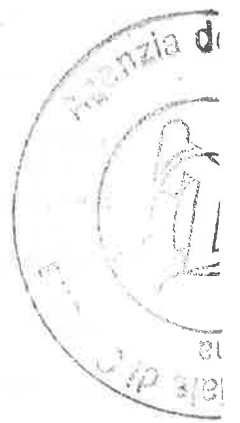
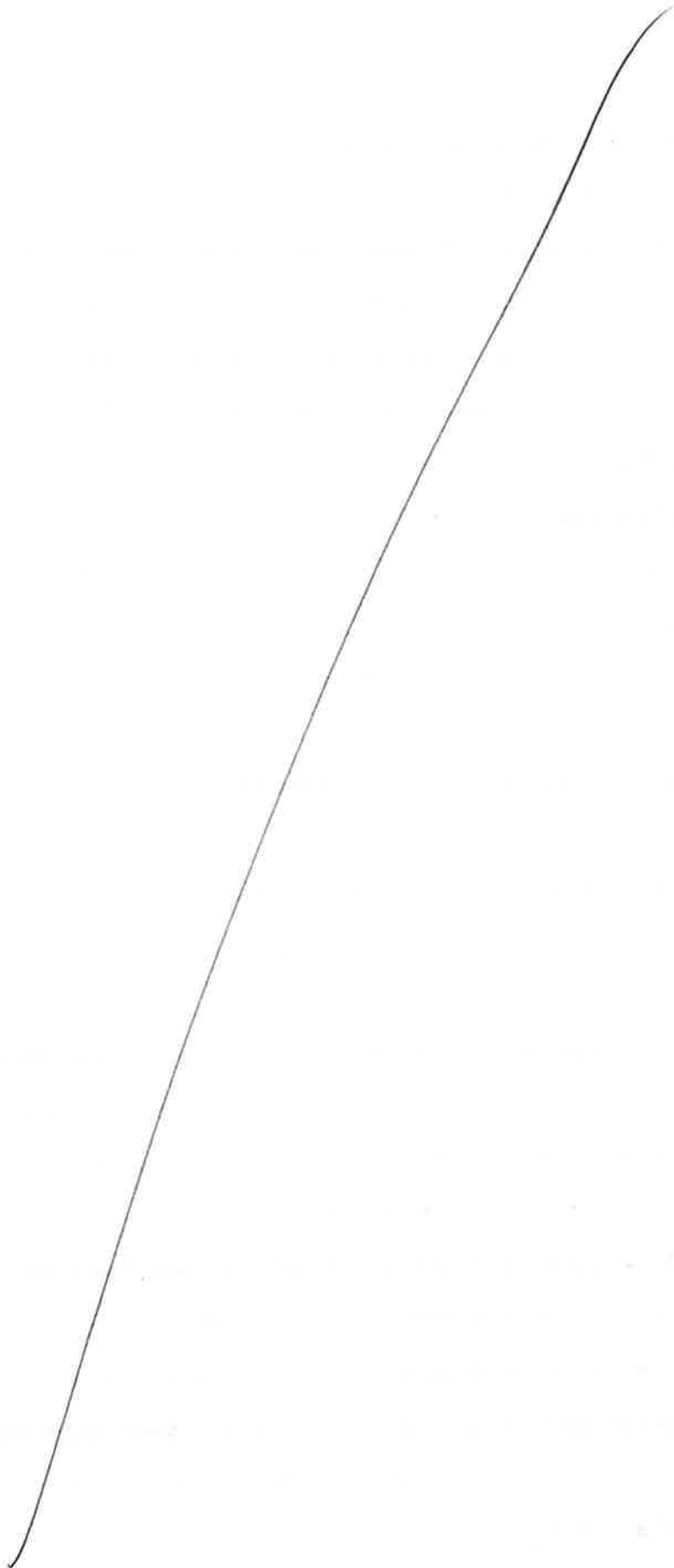
L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 14) L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Per gli associati minorenni parteciperanno al voto coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sugli stessi. Anche i minori per partecipare all'assemblea dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

Handwritten signatures and initials on the right margin: "AG", "B", "M", "LC", "G", "RB", "D".



L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'assemblea ordinaria.

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dell'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

AG

Re

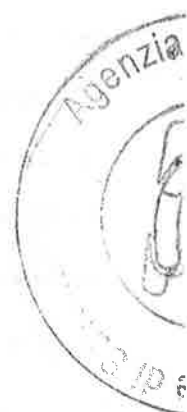
My

Lc

Aut

RB

Re



- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 15) L'assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora, nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

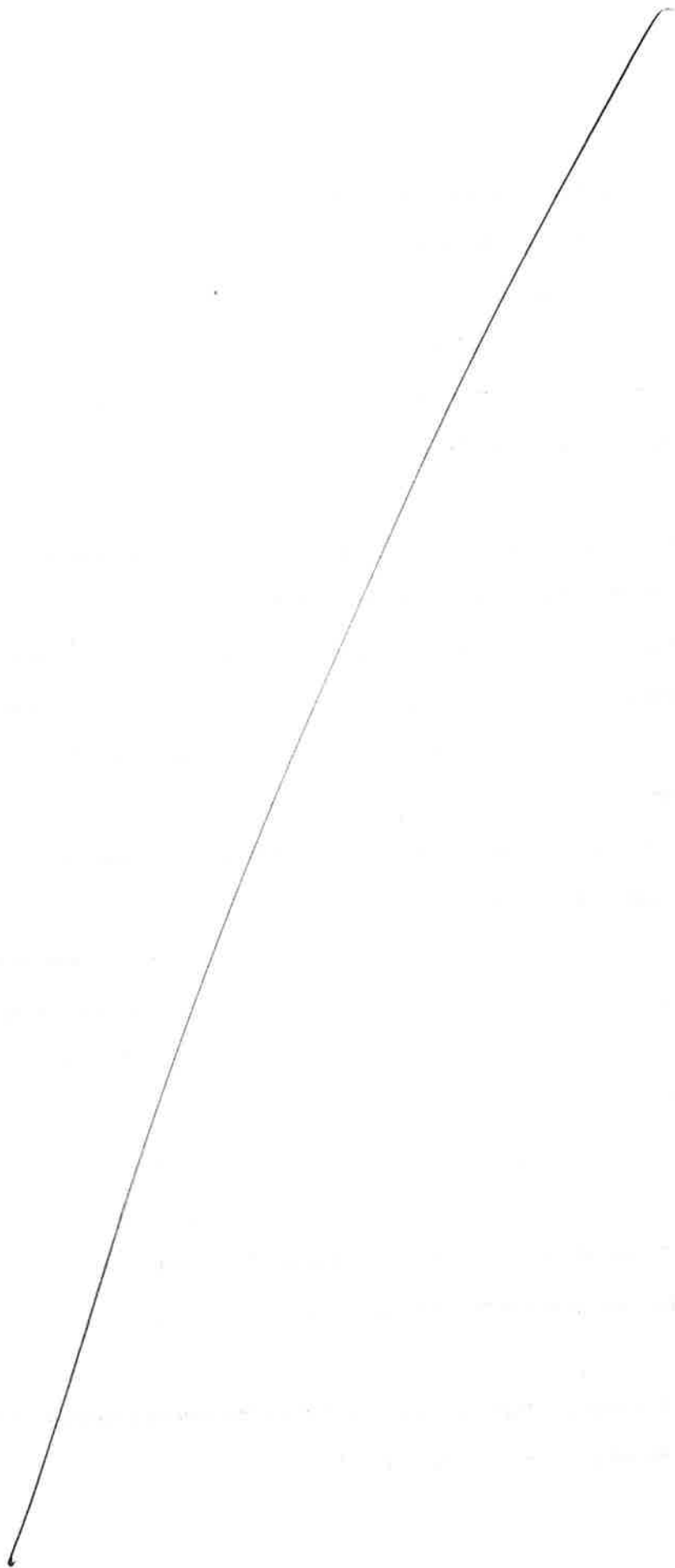
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

AB
B
M.
Lc
Laur
RB
S



Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'assemblea generale dei soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei soci previsto dalla legge (meno di 7 soci).

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di socio.

Articolo 19) L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 21, eletti dall'assemblea dei soci. I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo decada, l'assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

AG
B
D
LC
C
R
R

Agencia
SANTO DOMINGO

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età:

L'organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o con altro mezzo informativo, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

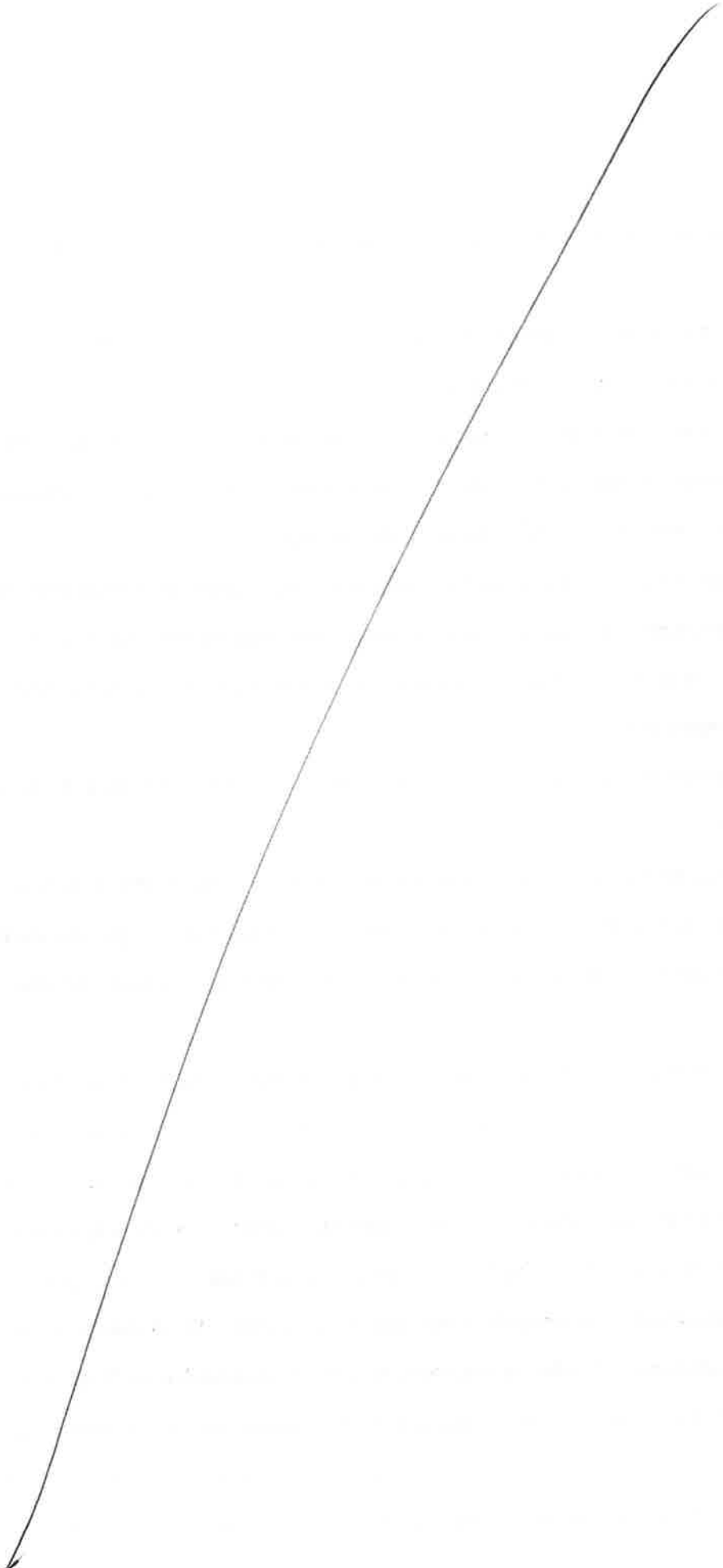
Di regola è convocato ogni mese ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 20) Il Comitato Artistico, eletto dall'assemblea dei soci, è composto dal Direttore Artistico e da un numero massimo di 6 consiglieri artistici. Possono far parte del Comitato Artistico i soci ordinari che siano competenti in materia musicale. Per ricoprire la carica di Direttore Artistico è necessario possedere specifiche competenze in ambito musicale, anche di tipo tecnico ed a lui sono demandate le scelte ultime in campo artistico. Fra i soci, il requisito per ricoprire la carica di Direttore Artistico, anch'esso eletto dall'assemblea dei soci, è il possesso di un titolo di studio adeguato (Diploma di Conservatorio, Laurea in Musicologia, o in Management dello Spettacolo, titoli simili). A parità di titoli la preferenza verrà accordata a chi possiede più titoli di studio o un curriculum vitae più significativo. La carica di Direttore artistico è cumulabile con una carica del Consiglio Direttivo. Il Comitato Artistico ha la funzione di dettare le linee programmatiche e

AG
De
H.
L
Ant
RB
De



operative dell'attività musicale esplicitata dall'Associazione, redigere il programma di tutte le attività artistico culturali e di curarne l'esecuzione; il Comitato, dispone, per questo scopo, della gestione delle risorse economiche in possesso dell'Associazione.

Articolo 21) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa dell'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 22) Il Revisore Unico dei Conti (se obbligatorio secondo quanto stabilito dalla normativa)

Il revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori.

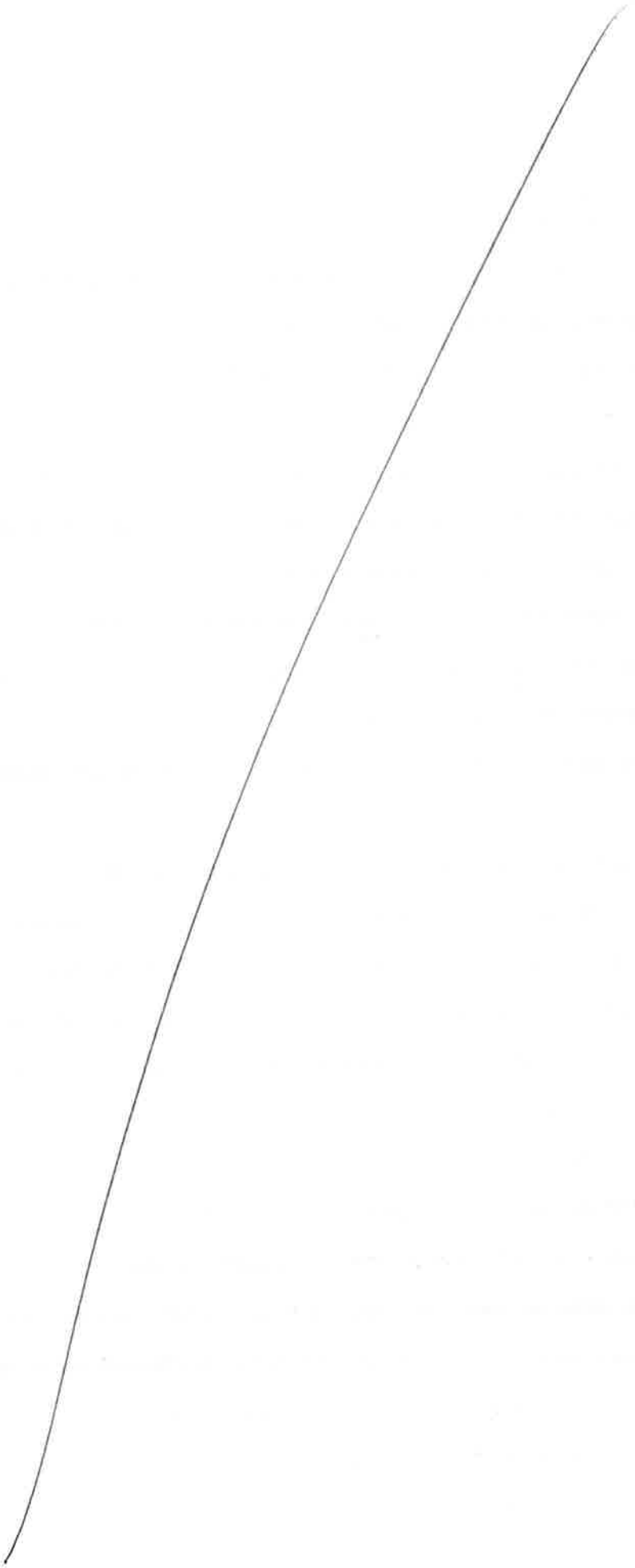
La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 23) Organo di Controllo (se obbligatorio secondo quanto stabilito dalla normativa)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017

L'organo di controllo:

AB
C
M
Lc
R
RB



- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E' nominato nei casi previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di Controllo è obbligatorio nei casi previsti dagli Artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 24) L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

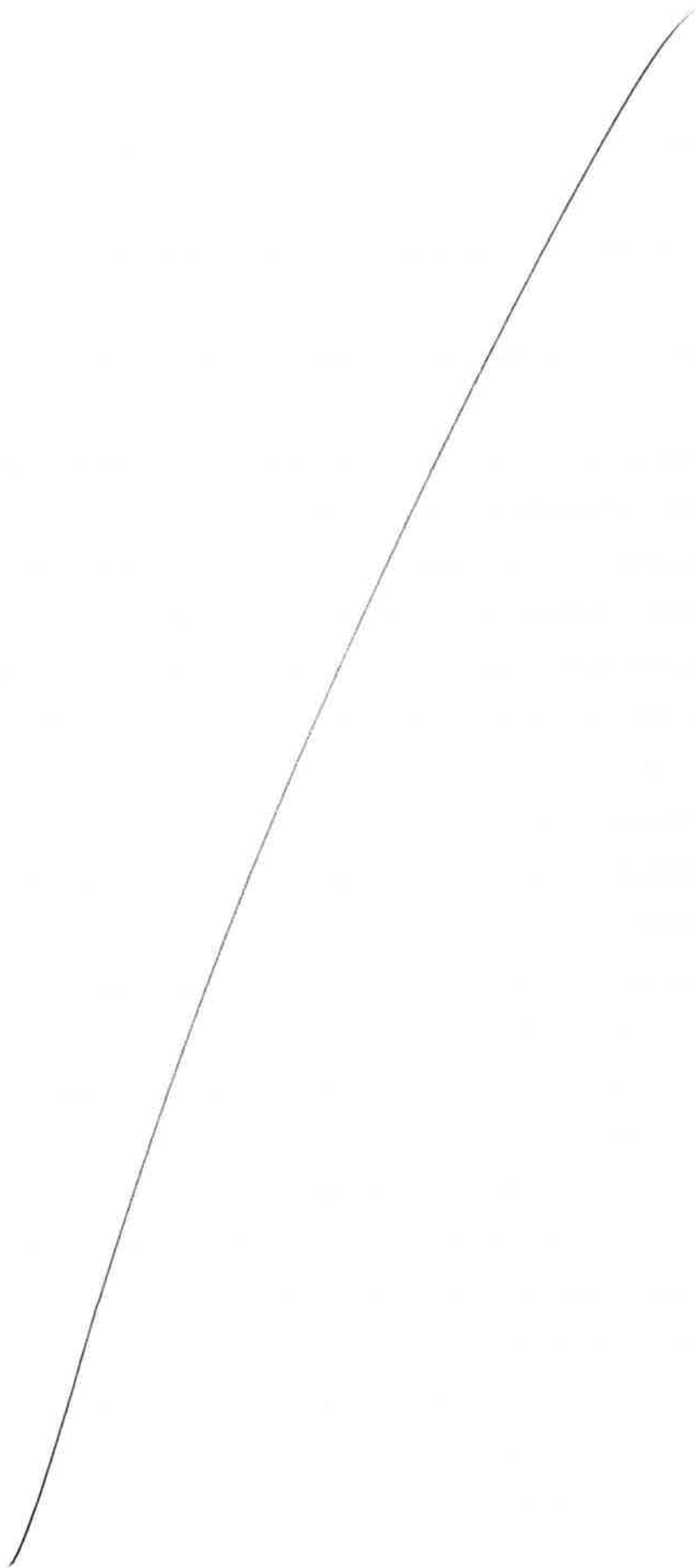
ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Articolo 25) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 26) Clausola compromissoria

AG
P
M.
LE
P
R17



Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale, l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Savona.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

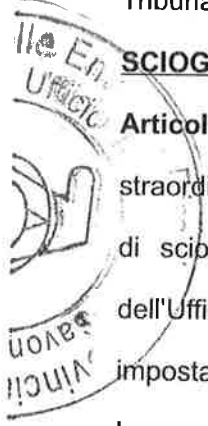
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra A.P.S. presente sul territorio del Comune di Varazze.

DISPOSIZIONI FINALI

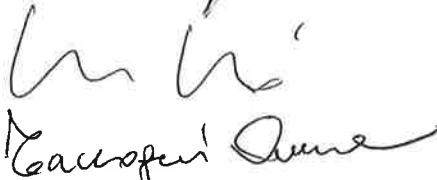
Articolo 28) Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 29)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.



Carattino Stefano

Luca Longobardi

Cacciopoli Anna

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 2/4/2023 al n. 416 serie 3
Versati €
(ESENTE PER ADDEBITAMENTO PUNTS)

